

Codice A1816A

D.D. 21 agosto 2018, n. 2543

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Società Agricola e Agrituristica "L'orizzonte" S.S. - Interventi selvicolturali nel Comune di Monasterolo di Savigliano (CN) (località Cascina Igea).

VISTA la domanda n. 42223/2018 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla Società Agricola e Agrituristica “L’orizzonte” S.S. nella persona del Sig. Aita Rolando, legale rappresentante, in data 23/07/2018 – assunta al Protocollo n. 33816;

PRESO ATTO del verbale d’istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 07/08/2018, nel quale si esprime parere favorevole all’effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l’articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la Società Agricola e Agrituristica “L’orizzonte” S.S. nella persona del Sig. Aita Rolando (legale rappresentante) e dell'allegato progetto di intervento redatto dal Dott. For. Giuseppe Dolce, pervenuti in data 23/07/2018 al Prot. n. 33816 in allegato al modello di istanza n. 42223/2018 e con riferimento alle integrazioni pervenute, con le prescrizioni di seguito riportate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. Cat. (ha)	Sup.int. (ha)
Monasterolo di Savigliano	-----	10	8	0,2248	0,2248
Monasterolo di Savigliano	-----	10	9	0,1300	0,1300
Monasterolo di Savigliano	-----	10	13	0,6370	0,6370
Monasterolo di Savigliano	-----	10	14	0,2493	0,2493
Monasterolo di Savigliano	-----	10	29	0,3420	0,3420
Monasterolo di Savigliano	-----	10	33	0,7684	0,7684
Monasterolo di Savigliano	-----	10	34	0,4248	0,4248
Monasterolo di Savigliano	-----	10	35	0,5820	0,5820
Monasterolo di Savigliano	-----	10	98	0,4305	0,4305
Monasterolo di Savigliano	-----	10	99	0,2560	0,2560
Monasterolo di Savigliano	-----	10	100	0,2990	0,2990
Monasterolo di Savigliano	-----	10	108	0,2663	0,2663
Monasterolo di Savigliano	-----	10	109	0,1608	0,1608
Monasterolo di Savigliano	-----	10	110	0,3439	0,3439
Monasterolo di Savigliano	-----	10	112	0,5712	0,5712
Monasterolo di Savigliano	-----	10	117	0,5650	0,5650
Monasterolo di Savigliano	-----	10	118	1,0442	1,0442
Monasterolo di Savigliano	-----	10	119	0,0615	0,0615
Monasterolo di Savigliano	-----	10	120	0,2779	0,2779
Monasterolo di Savigliano	-----	10	121	0,1749	0,1749
Monasterolo di Savigliano	-----	10	122	0,2118	0,2118
Monasterolo di Savigliano	-----	10	123	0,2705	0,2705
Monasterolo di Savigliano	-----	10	124	0,0627	0,0627
Monasterolo di Savigliano	-----	10	125	0,4679	0,4679
Monasterolo di Savigliano	-----	10	242	0,1300	0,1300
Monasterolo di Savigliano	-----	10	272	0,2240	0,2240
Monasterolo di Savigliano	-----	10	274	0,3120	0,3120

Monasterolo di Savigliano	-----	10	313	0,1080	0,1080
Monasterolo di Savigliano	-----	10	314	0,9335	0,9335
Monasterolo di Savigliano	-----	10	316	0,0575	0,0575
Monasterolo di Savigliano	-----	15	318	0,0710	0,0710
Monasterolo di Savigliano	-----	15	320	2,8859	2,8859
Totale (*)					13,5443

(*) Superficie al lordo dell'area demaniale da stralciare, pari ad ha 0,9353

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto, al netto delle superfici demaniali oggetto di stralcio, per ha 12,6090, interessata bosco di invasione di ailanto, robinieto e quercocarpineto;
- la superficie sopra indicata potrà ridursi a 11,3155 ha (1,4 ha ca. di bosco di invasione di ailanto, 3,9 ha ca. di robinieto e 6,0 ha ca. di querceto), qualora venga fatta istanza (e la stessa venga approvata) per una trasformazione boschiva di ha 1,2935;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati del progetto e delle integrazioni presentate;
- si approvano i piedilista di martellata e contrassegnatura delle piante da abbattere, a partire dalla classe diametrica 10 cm, che comporta l'abbattimento di n. 78 piante (11 farnie, 28 pioppi neri, 10 pioppi bianchi, 4 noci, 21 olmi, 4 aceri);
- si approva il numero delle piante prelevabili sull'intera superficie di intervento, desumibile dalle aree di saggio (comprensivo delle le piante martellate/contrassegnate), pari a 1950 nella boscaglia di ailanto, 4076 nel robinieto e 3552 nel querceto, per un totale di 9578 piante;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta pari a 1333 mc circa (225,5 nella boscaglia di ailanto, 703,7 nel robinieto e 403,8 nel querceto); tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- si approva il taglio e lo sgombero degli esemplari di pioppi clonali fuori turno ed abbandonati, per una quantità complessiva di 430 mc;
- potranno essere tagliate tutte le piante di ailanto e robinia indipendentemente dalla martellata/contrassegnatura; potranno essere tagliate le piante martellate e /o contrassegnate con vernice arancione;
- non potranno essere tagliate: le piante prive di contrassegnatura ad esclusione di ailanto e robinia, le piante contrassegnate in blu per i rilasci selvicolturali, le piante contrassegnate con lettera "B" in blu per il rilascio a tempo indefinito a tutela della biodiversità;
- si prescrive che, a termine degli interventi di taglio ed esbosco e compatibilmente con il periodo dell'anno migliore, vengano effettuati i rinfoltimenti previsti in progetto con pioppo bianco, nell'area di invasione di ailanto;
- si approva la modalità prevista in progetto di contenimento dell'ailanto nel robinieto e nel querceto, trattando la superficie di taglio con erbicida sistemico;
- si prescrive che gli interventi di taglio si svolgano nel periodo 01 ottobre – 15 aprile; il concentramento dovrà effettuarsi entro i successivi 30 giorni;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname, si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- per quanto concerne l'apertura della via di esbosco temporanea dovranno essere rigorosamente rispettati i parametri stabiliti dall'art. 52 (comma 1, lett. c)); qualora si ravvisasse la possibilità di superamento degli stessi, dovranno essere richieste e conseguite tutte le necessarie autorizzazioni;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Si prende atto che alla documentazione presentata è stata inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si afferma che la marca da bollo n. 01171237335020 del valore di euro 16,00, in possesso del proponente, è relativa all'istanza di taglio boschivo n. 42223/2018.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI